



Regione Campania

Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Allegato informativo di dettaglio

Nota Prot. 0412057 del 06/08/2021

In riferimento alla nota Prot. AOODGPER-U.0010301.31-03-2021 diramata da codesta della Direzione Generale per il Personale Scolastico Ufficio V – Personale ATA, ai fini della pubblicazione sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali - entro e non oltre la data del **22 aprile 2021** – dei singoli bandi di “*Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022*”, questa Amministrazione regionale (Campania), ha avuto modo di verificare che in merito al punteggio conseguibile da parte di coloro che sono in possesso di Qualifica Professionale, da una verifica a campione di alcuni bandi pubblicati da parte degli Uffici Scolastici Regionali di: Campania, Piemonte ed Emilia Romagna, risultano riportati i seguenti riferimenti normativi:

- a) **Bando Pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania – AOODRCA. Registro Ufficiale.U.0014510.19-04-2021 - - BANDO CONCORSO PER TITOLI PER L’ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**

Art. 2 Requisiti per l’ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

2.4 *Gli attestati di qualifica regionali di cui all’art.14 della legge 845/78*, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

Allegato-A/1 - Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - A) TITOLI DI CULTURA

3) Attestato di qualifica professionale di cui *all’art.14 della legge 845/78*, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3): PUNTI 1,50.

- b) **Bando Pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – AOODRPI. Registro Ufficiale.U.0004768.19-04-2021 - - BANDO CONCORSO PER TITOLI PER L’ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**

1.3 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4 - modifica della Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 - requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA - di seguito indicato:

A) - Assistente Amministrativo:

1 – Diploma di maturità.

1.4 *Gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della legge 845/78*, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.



Regione Campania

Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - A) Titoli di cultura

3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3): PUNTI 1,50.

c) Bando Pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - AOODRER. Registro.Decreti.R.0000216.22-04-2021 - BANDO CONCORSO PER TITOLI PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

2.3 - Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il seguente titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 - modifica della Tabella B allegata al C.C.N.L. 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.:

1 – Diploma di maturità.

2.4 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

Allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - A) Titoli di cultura

3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3): PUNTI 1,50.

Al fine di chiarire la natura della coesistenza di norme giuridiche che il legislatore ha introdotto nel corso del tempo, senza che le stesse debbano intendersi confliggenti tra loro, si intende di seguito rappresentare l'evoluzione della normativa, sia di carattere costituzionale che ordinaria, in materia di formazione professionale che ha modificato i rapporti tra lo Stato da una parte e le Regioni / Province Autonome dall'altra, come di seguito riepilogato:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*), all'art. 143 (*Conferimenti alle regioni*), commi 1 e 2, ha previsto quanto di seguito indicato:

“1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la Regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.”;

Lo stesso D.Lgs. n. 112/1998, all'art. 147, ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 18 della legge n. 845/1978 per il venir meno in capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle funzioni ivi previste, mentre l'art. 14 (norma residuale) è stato oggetto di conservazione in quanto, all'epoca tutte le Regioni (in quanto obbligate proprio dal contenuto letterale dell'art. 14) avevano disciplinato con legge regionale la materia della composizione delle commissioni di esame per il rilascio di Qualifiche



Regione Campania

Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili Professionali.

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V - Parte II della Costituzione", a mezzo dell'art. 3 ha sostituito il previgente art. 117 della Costituzione, attribuendo alle Regioni la potestà legislativa "primaria" in riferimento ad ogni materia (tra cui ad es. la formazione professionale) non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (ai sensi del novellato comma 4). Resta ferma la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", ai sensi del comma 2, lett. m) del medesimo art. 117;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, e s.m.i., dispone la Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita, in particolare l'art. 4, dal comma 51 al comma 68, detta i principi su cui avviare la Riforma della Formazione Professionale;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce "Le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, dal comma 58 a 68, della Legge 92/2012";
- il Decreto Ministeriale 30 giugno 2015, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, reca "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13." (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015);
- il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, istituisce il "Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze" di cui al D. Lgs. 13/2013;
- il Decreto Ministeriale 5 gennaio 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, reca "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" (GU n. 13 del 18-1-2021).

Alla luce dell'evoluzione normativa sopra indicata, si precisa ulteriormente quanto di seguito indicato:

- a) in riferimento al quadro normativo nazionale e regionale in materia di commissioni esaminatrici – per il periodo antecedente alla riforma del Titolo V della Costituzione, risulta opportuno precisare che la precedente Legge 21 dicembre 1978 n. 845 (Legge - quadro in materia di formazione professionale – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 362 del 30-12-1978), all'art. 14 (da leggersi in combinato disposto con l'art. 18 della medesima legge, a sua volta abrogato dall'art. 147 del D.Lgs. n. 112/1998) recava disposizioni esclusivamente in merito alla modalità di composizione delle Commissioni esaminatrici per le prove di accertamento del possesso della idoneità conseguita in esito ai percorsi di formazione professionale, disponendo che: "Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a) sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno



Regione Campania

*Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica
istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle*

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro”.

Tale composizione delle commissioni esaminatrici era tipica di una visione “centralistica” del modello organizzativo dello Stato, per cui lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del successivo art. 18 della medesima legge n. 845/1978, avrebbe dovuto provvedere con propri decreti: “... alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione”.

- b) Successivamente alla riforma del “*Titolo V - Parte II della Costituzione*”, intervenuta a mezzo dell’art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in virtù del novellato art. 117, comma 4, la materia della “Formazione Professionale” è divenuta di competenza esclusiva delle Regioni, alle quali compete una potestà normativa “*primaria*”, fermo restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei “*Livelli Essenziali delle Prestazioni*”, pertanto, il quadro normativo di riferimento delle Regioni e Province Autonome in materia di composizione delle commissioni esaminatrici è stato oggetto di rivisitazione da parte degli organi preposti, essendo venuto meno sia l’obbligo di disciplinare con legge regionale la composizione delle commissioni di esame, sia l’obbligatorietà della presenza di “... *esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro*”, depotenziando il carattere della disposizione contenuta nell’art. 14 della Legge n. 845/1978.
- c) La Legge regionale della Campania n. 19 del 28/03/1987 - rimasta in vigore fino alla data del 29 novembre 2009, data di pubblicazione sul B.U.R.C. della Legge Regionale n. 14 del 18/11/2009 che ne ha disposto l’abrogazione ex art. 56, comma 1, lett. i) - aveva dato esecuzione al dettato normativo di cui all’art. 14 della Legge n. 845/1978, prevedendo all’art. 6 che: “*Le prove finali per il conseguimento di una qualifica o specializzazione si svolgono presso la sede corsuale innanzi ad una commissione esaminatrice nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così costituita: quattro componenti di cui all’art. 14 della Legge n. 845/78; ...*”.

PRECISATO che:

A mezzo della Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14, recante “*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro*”, in recepimento della riforma del Titolo V della Costituzione, la Regione Campania ha proceduto:

- a) ai sensi degli artt. 37, 39, 40 e 41 – a rinviare all’emanazione di apposito Regolamento per la formazione professionale, di cui all’art. 54, comma 1, lett. b), della medesima L.R. n. 14/2009, per la disciplina di dettaglio di alcune materie, tra cui: sistema regionale di certificazione delle competenze e disciplina degli standard di certificazione (art. 40, comma 2); **criteri per la nomina delle commissioni di esame (art. 40, comma 4)**; modalità di certificazione delle competenze e dei crediti formativi (art. 40, comma 7);
- b) a mezzo dell’art. 11 della Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16. “*Norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni*”) il Consiglio Regionale della Campania ha ulteriormente modificato l’art. 40, comma 4 (vigente *ratione temporis*), della Legge Regionale n. 14/2009, come di seguito indicato:
“4. Le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti



Regione Campania

Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
formativi, sono definite secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con

particolare riferimento al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13), anche mediante rinvio ad apposita deliberazione di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente.”;

- c) il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9, come modificato dal Regolamento regionale 18 settembre 2018, n. 7, recante le “Disposizioni regionali per la formazione professionale in attuazione alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b)”, all'art. 12 detta la disciplina del "Sistema regionale di certificazione delle competenze", come di seguito indicato:
"1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze definisce gli obiettivi, le modalità attuative e le procedure operative per la verifica e la formalizzazione delle competenze acquisite in tutti i contesti formali, non formali e informali, al fine di creare un collegamento funzionale tra istruzione, formazione ed occupazione.

2. Con apposita deliberazione di Giunta sono definite le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 13/2013 e al Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti formativi.

3. Con successivi atti dirigenziali la Regione definisce le linee di indirizzo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e/o informali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del D. Lgs n. 13/2013 e dagli articoli 5 e 6 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 e relativi Allegati 5, 7 e 8, al fine di garantire gli standard minimi di processo e attestazione ivi previsti.

4. Il sistema regionale di certificazione fa riferimento agli standard ricompresi nel Repertorio Regionale di cui al precedente articolo 3 di questo Regolamento."

- d) la Deliberazione di G.R. n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii. approva il "Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione professionale e dei Servizi per il lavoro in Regione Campania";
- e) la Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014 istituisce il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) dettando gli “Indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione” per la definizione - ex art. 8 del D. Lgs. 13/2013 - di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali;
- f) la Deliberazione di G.R. n. 415 del 10/09/2019 approva:
- .1 il nuovo “Disciplinare per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento di Qualificazioni Professionali di cui al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania, in esito a percorsi formativi formali” - ex Allegato A - da intendersi parte integrante e sostanziale del medesimo atto;



Regione Campania

Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

2 il nuovo format di “*Certificato di Qualificazione Professionale*”, ex **Allegato 1** da intendersi parte integrante e sostanziale del medesimo atto;

- g) in tema di composizione delle commissioni esaminatrici, il legislatore nazionale è comunque intervenuto con emanazione di norme (leggi o atti aventi forza di legge) di pari grado - rispetto all'art. 14 della Legge n. 845/1978 - nella gerarchia delle fonti normative (Legge delega n. 92/2012, Decreto Legislativo n. 13/2013 e Decreto Interministeriale 30/06/2015 approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca) secondo una tecnica legislativa che può essere definita “*derogatoria*”, prevedendo in riferimento alla composizione di commissioni esaminatrici per la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali (da parte di Pubbliche Amministrazioni quali soggetti titolari), esclusivamente standard minimi di sistema validi su tutto il territorio nazionale, ossia: “... la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione.” (art. 7 del decreto legislativo n. 13/2013). Nell'intero corpo del Decreto Legislativo n. 13/2013 (emanato a seguito di Intesa in CONFERENZA UNIFICATA – Repertorio Atti n. 146/CU del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92) la Legge n. 845/1978 non risulta affatto citata, a dimostrazione che il legislatore nazionale a partire dalla legge n. 92/2012 ha inteso procedere ad una “*riforma*” della formazione professionale nel rispetto dei vincoli derivanti dal riformato art. 117 della Costituzione che al comma 4 attribuisce alle Regioni e Province Autonome la competenza esclusiva nella materia *de quo*.

In merito alla procedura di certificazione delle competenze acquisite nei contesti: formale, non formale e informale, il successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 ha disposto il “*Quadro operativo di riferimento per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze*”, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013, prevedendo nell'*Allegato 5 - Requisiti tecnici di processo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze* - che:

- **la Valutazione** sia: diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate mediante presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo;
- **l'Attestazione sia da intendersi: stesura e rilascio del «Certificato» avente valore di “parte terza”.**

L'unico vincolo posto dal combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 13/2013 e al Decreto Ministeriale 30/06/2015 è che l'accertamento delle Competenze finalizzato alla “*Certificazione*” debba prevedere una valutazione diretta e sommativa realizzata con “*Colloqui tecnici*” ovvero “*Prove prestazionali strutturate*” da una Commissione/Organismo Collegiale (*Decreto Ministeriale 30/06/2015, Allegato 5, punto 1*), nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Le Qualificazioni facenti parte del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ) della Regione Campania sono consultabili mediante l'URL: capire.regione.campania.it – ove sono reperibili le schede relative a:



Regione Campania

Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

- **Standard Professionale della Qualificazione** recante le Unità di Competenza e rispettive Abilità e Conoscenze a mezzo delle quali risulta presidiata l'Area di Attività a cui la Qualificazione è riferita secondo la classificazione nazionale operata da INAPP, nonché le referenziazioni ai sistemi di

classificazione ATECO 2007 e ISTAT CP2011 a cui è riconducibile la spendibilità del titolo nell'ambito del Mercato del Lavoro (lo Standard Professionale rappresenta il contenuto didattico minimo del percorso formativo ai fini dell'accessibilità all'esame finale per il conseguimento del Certificato di Qualificazione Professionale);

- **Standard Formativo della Qualificazione** recante i requisiti minimi di ingresso dei partecipanti; i requisiti minimi didattici comuni a tutte le Unità Formative / Segmenti, di risorse professionali e strumentali, di valutazione e di attestazione degli apprendimenti;

Lo Standard Professionale delle singole Qualificazioni è consultabile, inoltre, mediante accesso all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni gestito da INAPP (link: <https://atlantelavoro.inapp.org/atlanterepertori.php>) ove sono riportate le Qualificazioni Professionali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano - nella sezione denominata: Quadro di Riferimento Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR), ivi incluse le Qualificazioni di pertinenza della Regione Campania.

La veridicità dei dati contenuti nei singoli Certificati di Qualificazione Professionale rilasciati da Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili preposta *ratione materiae* - è verificabile mediante il servizio web accessibile al link:

<https://silfmonitoraggio.regione.campania.it/SILFMonitoraggio/home.do?method=controllaCertificato> e successivo inserimento di: Codice Protocollo; Data di rilascio.

SI CONFERMA, pertanto, che i Certificati di Qualificazione Professionale rilasciati da Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - Codice 50-11-00 - preposta *ratione materiae* - in quanto afferenti al Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo "... *hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti*" (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

